

STUDIO LEGALE MURRO

Fondato nel 1933 · Via Pretoria 23, Potenza
studiolegalemurro.it
0971 24168 · info@studiolegalemurro.it



La riforma della responsabilità da reato degli enti

Il disegno di legge di revisione del D.Lgs. 231/2001

N O R M A T I V A I N C O M M E N T O

Disegno di legge 4 agosto 2026 · Revisione del D.Lgs. 231/2001

Tavolo tecnico Fidelbo · Approvato dal Consiglio dei Ministri

Avv. Luigi Murro

La riforma della responsabilità da reato degli enti

Il disegno di legge di revisione del D.Lgs. 231/2001

Avv. Luigi Murro – Settembre 2026

Il 4 agosto 2026 il Consiglio dei Ministri ha approvato, su proposta del Ministro della Giustizia, il disegno di legge di revisione della disciplina della responsabilità amministrativa degli enti prevista dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Si tratta del primo intervento di riforma organica del sistema dopo venticinque anni di applicazione e recepisce, in larga parte, i lavori del Tavolo tecnico istituito presso il Ministero della Giustizia e coordinato dal Presidente Giorgio Fidelbo, la cui relazione conclusiva era stata resa pubblica nel gennaio 2026.

Trattandosi di un disegno di legge, il testo dovrà percorrere l'intero iter parlamentare e potrà essere modificato, sicché fino alla sua approvazione definitiva continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti.

Il disegno di legge si articola in cinque capi: le modifiche alla parte generale del decreto, quelle al procedimento di accertamento, gli interventi sulle leggi speciali, la delega al Governo per la revisione dei reati presupposto e delle sanzioni, e le disposizioni di coordinamento.

La colpa di organizzazione come elemento costitutivo dell'illecito

L'intervento di maggior rilievo sistematico riguarda i criteri di imputazione della responsabilità.

Il sistema vigente distingue tra reati commessi da soggetti in posizione apicale e reati commessi da soggetti sottoposti all'altrui direzione. Per i reati degli apicali, in

particolare, l'art. 6 costruisce l'esonero dell'ente attorno alla prova che sia stato adottato ed efficacemente attuato un Modello idoneo e che l'autore abbia commesso il reato eludendo fraudolentemente quel Modello. La formulazione della norma vigente aveva indotto una parte della giurisprudenza a ritenere che l'ente fosse gravato, ai fini dell'esonero da responsabilità, da un vero e proprio onere probatorio. Orientamento superato dapprima dalle Sezioni Unite ThyssenKrupp del 2014 e poi ribadito, da ultimo, nella sentenza Impregilo bis del 2022, con la quale la Cassazione ha escluso l'esistenza di una inversione dell'onere della prova¹.

La riforma recepisce tale ultimo orientamento ed eleva la colpa di organizzazione a elemento costitutivo unitario dell'illecito, superando la distinzione tra apicali e sottoposti. Di conseguenza, l'ente risponde solamente quando la commissione del reato è stata determinata o agevolata dalla mancata adozione o dall'inefficace attuazione di un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi², spettando all'accusa dimostrare il nesso tra la carenza organizzativa e il reato.

Sotto questo profilo, dunque, la novità introdotta dal disegno di legge riveste valore essenzialmente ricognitivo, poiché fissa in norma un principio che il diritto vivente aveva già affermato, con l'indubbio merito di restituire certezza a una materia in cui la stabilità delle regole è essa stessa un valore.

L'elemento di reale novità risiede, piuttosto, nell'abbandono di ogni riferimento all'elusione fraudolenta del Modello³. Tale requisito, nel sistema vigente, si è prestato

¹Sull'evoluzione del regime probatorio dell'esimente si vedano Cass., Sez. Un., 24 aprile 2014 (dep. 18 settembre 2014), n. 38343, ThyssenKrupp, e Cass., Sez. VI, 15 giugno 2022, n. 23401, Impregilo bis, che hanno escluso l'esistenza di una vera e propria inversione dell'onere della prova a carico dell'ente, riconducendo all'accusa l'onere di dimostrare la colpa di organizzazione e configurando in capo all'ente un mero onere di allegazione.

²Il nuovo art. 6, rubricato «Colpa di organizzazione dell'ente», sostituisce integralmente la disposizione vigente e prevede che l'ente risponde dei reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio «quando la loro commissione è stata determinata o agevolata dalla mancata adozione o dall'inefficace attuazione del modello di organizzazione e di gestione» idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi. La colpa di organizzazione è così elevata a elemento costitutivo unitario dell'illecito, con superamento della distinzione tra reati degli apicali e reati dei sottoposti quanto al regime probatorio dell'esimente.

³Il nuovo art. 6 non riproduce il requisito, contenuto nell'art. 6, comma 1, lettera c), del testo vigente, secondo cui l'ente va esente da responsabilità se «le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione». L'abbandono del riferimento all'elusione fraudolenta sposta il baricentro

nella prassi a un'interpretazione restrittiva, finendo talora col richiedere all'ente una prova pressoché impossibile, giacché imponeva di dimostrare un aggiramento ingannevole del Modello che finiva per tradursi in una presunzione di colpevolezza difficilmente vincibile. Il suo venir meno sposta il baricentro dell'accertamento sulla concreta idoneità del Modello e sull'effettiva attuazione dei suoi presidi, valorizzando le scelte organizzative realmente compiute dall'impresa in luogo della ricerca di un artificio fraudolento dell'autore del reato.

Permane, invece, nel disegno di legge la previsione della confisca del profitto del reato, anche nella forma per equivalente, pur quando l'ente vada esente da responsabilità per assenza di colpa di organizzazione⁴. Se è vero che tale disposizione conserva una propria logica, riproducendo una previsione già presente nel sistema vigente, il suo mantenimento in un impianto ormai imperniato sulla colpa di organizzazione quale elemento costitutivo dell'illecito ne rende più problematica la giustificazione, poiché l'ente riconosciuto immune da responsabilità in quanto correttamente organizzato subisce nondimeno un'ablazione patrimoniale. È uno dei punti sui quali il testo meriterà un chiarimento.

Il Modello organizzativo e il giudizio di idoneità

Il disegno di legge riscrive i requisiti del Modello secondo un catalogo analitico che recepisce la prassi consolidata: mappatura dei rischi, protocolli decisionali, gestione delle risorse finanziarie, organismo di vigilanza, flussi informativi, formazione,

dell'accertamento sulla concreta idoneità del Modello e sull'effettiva attuazione dei suoi presidi.

⁴Il comma 2 del nuovo art. 6 conserva la previsione della confisca del profitto del reato, «anche nella forma per equivalente», pur nel caso di esclusione della responsabilità per carenza di colpa di organizzazione, riproducendo la logica dell'attuale art. 6, comma 5. L'Osservatorio 231 dell'Unione delle Camere Penali Italiane ne ha segnalato il carattere problematico in un sistema ormai imperniato sulla colpa di organizzazione, auspicando una più rigorosa delimitazione della nozione di profitto confiscabile.

whistleblowing, sistema disciplinare⁵. Su questo piano non si registrano sorprese, giacché la norma non fa che fotografare l'organizzazione delle imprese più strutturate.

La novità di rilievo attiene al giudizio di idoneità. Viene introdotto un criterio normativo di valutazione, in forza del quale il giudice, nell'apprezzare l'idoneità del Modello, deve tenere conto della sua conformità alle linee guida delle associazioni di categoria, alle norme tecniche accreditate e alle buone prassi. I modelli conformi alle linee guida comunicate al Ministero si presumono, pertanto, conformi ai requisiti di legge⁶. È la cosiddetta presunzione di conformità, da tempo auspicata dalle imprese, che mira a contenere lo spazio di discrezionalità del giudice e a offrire parametri di adempimento più certi.

Occorre tuttavia evidenziare che la presunzione introdotta dalla riforma opera sui soli requisiti strutturali del Modello, senza estendersi alla sua idoneità rispetto alla funzione di prevenzione del reato, il cui apprezzamento resta integralmente affidato al giudice. Detto diversamente, la conformità del Modello alle linee guida presume che esso sia strutturato secondo quanto richiesto dalla normativa, nelle sue componenti generali e speciali, ma non ne garantisce, di per sé, l'efficacia esimente, che rimane comunque soggetta al vaglio del magistrato.

L'autonomia della responsabilità dell'ente e le cause estintive del reato

Il disegno di legge interviene sul principio di autonomia della responsabilità dell'ente, in forza del quale la società può rispondere anche quando la persona fisica autrice del reato non venga punita. Si tratta di un principio già radicato nel sistema vigente, ove

⁵Il nuovo art. 7 riscrive i requisiti del Modello secondo un catalogo analitico che recepisce la prassi consolidata (individuazione e mappatura dei rischi, protocolli di formazione e attuazione delle decisioni, gestione delle risorse finanziarie, organismo di vigilanza, obblighi di informazione, formazione, sistema di segnalazione delle violazioni e sistema disciplinare).

⁶Il nuovo art. 7-bis introduce criteri normativi di valutazione giudiziale dell'idoneità, stabilendo che il giudice «deve tenere specificamente conto» della conformità del Modello alle linee guida delle associazioni di categoria, alle norme tecniche accreditate e alle buone prassi; i modelli conformi alle linee guida comunicate al Ministero della Giustizia «si presumono conformi» ai requisiti di cui all'art. 7, comma 1. La presunzione opera, tuttavia, sui soli requisiti strutturali del Modello e non si estende all'idoneità preventiva in concreto rispetto al reato verificatosi, che resta rimessa all'apprezzamento del giudice.

l'art. 8 stabilisce che la responsabilità dell'ente sussiste anche quando l'autore del reato non sia stato identificato o non sia imputabile, ovvero quando il reato si estingua per una causa diversa dall'amnistia. La riforma ne precisa e ne amplia la portata, estendendola espressamente all'ipotesi in cui l'autore, pur identificato, sia dichiarato non punibile per difetto di colpevolezza riconducibile proprio alle carenze organizzative dell'ente⁷: evenienza tutt'altro che marginale nelle organizzazioni complesse, ove il reato può discendere da una disfunzione dell'assetto aziendale più che da una colpa personale del singolo.

Il disegno di legge ridisciplina, poi, il rapporto tra le cause di estinzione del reato e l'illecito dell'ente. La regola generale, che la Relazione illustrativa definisce del “decumulo unilaterale”, conferma l'autonomia dei due piani a sfavore della società, sicché la causa di estinzione del reato della persona fisica non si comunica all'illecito dell'ente. A tale regola si prevedono, tuttavia, alcune eccezioni. La prima è l'amnistia, salvo che l'ente vi rinunci. La seconda è la remissione di querela, che estingue anche l'illecito dell'ente in ragione della sua logica riparatoria, atteso che essa interviene di regola all'esito di una composizione del conflitto mediata dal risarcimento del danno. A queste si aggiunge l'ipotesi della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis del codice penale, che estingue l'illecito dell'ente a condizione che questo risulti occasionale⁸.

⁷Il nuovo art. 8 ridisegna il principio di autonomia della responsabilità dell'ente. Nel testo vigente, l'art. 8 già stabilisce che la responsabilità dell'ente sussiste anche quando l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile, ovvero quando il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia. La riforma ne estende l'operatività all'ipotesi in cui l'autore, pur identificato, sia dichiarato non punibile per difetto di colpevolezza determinato da carenze organizzative dell'ente.

⁸Il nuovo art. 8 disciplina il rapporto tra cause estintive del reato e illecito dell'ente secondo la regola, definita dalla Relazione illustrativa del «decumulo unilaterale», in forza della quale, in presenza di una causa di estinzione del reato, l'ente è comunque ritenuto responsabile, con due eccezioni rappresentate dall'amnistia (salva rinuncia) e dalla remissione della querela. Il comma 3 esclude la responsabilità dell'ente quando l'autore non è punito ai sensi dell'art. 131-bis c.p., a condizione che l'illecito amministrativo «risulti occasionale» (soluzione che la Relazione qualifica come «decumulo bilaterale condizionato»).

L'istituto premiale dell'estinzione dell'illecito

Costituisce, verosimilmente, la novità di maggiore impatto pratico dell'intero disegno di legge. Con il nuovo art. 8-bis viene introdotta una vera e propria procedura di estinzione dell'illecito dell'ente, di natura endoprocessuale⁹. L'ente che abbia adottato e attuato il Modello anteriormente alla commissione del reato può chiedere, entro novanta giorni dalla notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, un termine per l'eliminazione delle carenze del Modello che abbiano determinato o agevolato il reato.

La richiesta deve recare una proposta riorganizzativa, l'indicazione delle attività volte a elidere le conseguenze dannose o pericolose del reato e la messa a disposizione del profitto ai fini della confisca. Il giudice per le indagini preliminari valuta la proposta in apposita udienza, con l'eventuale ausilio di un perito; ove la ritenga idonea, sospende il procedimento e fissa il termine per l'adempimento; portati a compimento gli interventi, dichiara con sentenza l'estinzione dell'illecito. Si tratta di un istituto che valorizza la componente riparatoria del sistema, premiando l'ente che si riorganizza e ripara, e che rappresenta per l'impresa una via d'uscita di sicuro interesse, purché il Modello risultasse già adottato prima del fatto.

Accanto a tale fattispecie generale, il disegno di legge introduce due ipotesi speciali di estinzione, in materia ambientale e tributaria, destinate a colmare un'asimmetria da tempo segnalata. Nel sistema vigente, infatti, talune cause di non punibilità a contenuto premiale operano sulla sola persona fisica, senza comunicarsi all'ente. Emblematico è il caso della causa di non punibilità per pagamento del debito tributario, oggi prevista dall'art. 89 del D.Lgs. 173/2024 (già art. 13 del D.Lgs.

⁹Il nuovo art. 8-bis introduce una vera e propria «procedura di estinzione» dell'illecito, di natura endoprocessuale. L'ente che abbia adottato e attuato il Modello prima della commissione del reato può chiedere, entro novanta giorni dalla notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, un termine per eliminare le carenze del Modello che hanno determinato o agevolato il reato; la richiesta deve contenere una proposta riorganizzativa, l'indicazione delle attività volte a elidere le conseguenze dannose o pericolose del reato e la messa a disposizione del profitto ai fini di confisca. Il giudice per le indagini preliminari valuta la proposta in apposita udienza camerale, con eventuale ausilio peritale, e, all'esito positivo dell'adempimento, dichiara con sentenza l'estinzione dell'illecito.

74/2000): l'integrale pagamento del dovuto rende non punibile la persona fisica, ma non estingue, per il principio di autonomia sancito dall'art. 8, l'illecito dell'ente, che permane sanzionabile pur avendo esso stesso beneficiato del risparmio d'imposta poi restituito. La riforma supera tale cortocircuito, estendendo il beneficio all'ente a fronte dell'integrale pagamento del dovuto e dell'eliminazione, tecnicamente asseverata, della carenza organizzativa che ha reso possibile il reato. Un meccanismo analogo è contemplato in materia ambientale, mediante il modello ingiunzionale che consente all'ente di estinguere l'illecito rimuovendo la carenza organizzativa accertata¹⁰.

Gli enti di piccole dimensioni

Il disegno di legge affronta, altresì, un tema da tempo segnalato dalla dottrina e dalla giurisprudenza, quello della sostanziale coincidenza tra l'ente e l'autore del reato nelle realtà di dimensioni minime. Il nuovo art. 12-bis prevede che il giudice non applichi, ovvero riduca, la sanzione pecuniaria allorché l'ente non risulti in concreto distinguibile dalla persona fisica, tenuto conto delle pene già inflitte a quest'ultima¹¹. La previsione recepisce l'esigenza di scongiurare duplicazioni sanzionatorie contrarie al principio del *ne bis in idem* sostanziale, e riveste particolare interesse per le piccole imprese, nelle quali la distinzione tra la società e chi la governa è sovente soltanto formale.

¹⁰L'art. 3 dello schema introduce due ipotesi speciali di estinzione. In materia ambientale, il nuovo art. 318-septies.1 del D.Lgs. 152/2006 prevede che, quando la contravvenzione commessa nell'interesse o a vantaggio dell'ente risulti riconducibile a carenze organizzative, l'organo di vigilanza prescriva all'ente l'eliminazione della carenza con misure correttive tecnicamente asseverate, il cui adempimento estingue l'illecito al pari della contravvenzione. In materia tributaria, il beneficio della non punibilità viene esteso condizionatamente all'ente a fronte dell'integrale pagamento del debito erariale comprensivo di interessi e sanzioni e dell'eliminazione delle carenze organizzative. Si segnala che l'articolo colloca la disposizione tributaria in un nuovo art. 89-bis del D.Lgs. 173/2024 (Testo unico delle sanzioni tributarie), mentre la Relazione illustrativa fa ancora riferimento all'art. 13-bis.1 del D.Lgs. 74/2000: incongruenza redazionale segnalata dall'Osservatorio 231 e da correggere in sede parlamentare.

¹¹Il nuovo art. 12-bis prevede che il giudice non applichi ovvero riduca la sanzione pecuniaria quando l'ente non risulti in concreto distinguibile dalla persona fisica autrice del reato, tenuto conto delle pene a questa inflitte. La disposizione, completata dal rimedio esecutivo dell'art. 74-bis, recepisce l'esigenza di evitare duplicazioni sanzionatorie contrarie al principio del *ne bis in idem* sostanziale.

Le modifiche processuali

Sul versante del procedimento, gli interventi di maggior peso concernono l'iscrizione della notizia dell'illecito e l'archiviazione. Il disegno di legge introduce l'obbligo, per il pubblico ministero, di iscrivere immediatamente la notizia dell'illecito amministrativo nell'apposito registro, e sostituisce l'attuale archiviazione diretta con un'archiviazione soggetta al controllo del giudice, secondo il modello codicistico e alla stregua del criterio della ragionevole previsione di condanna introdotto dalla riforma Cartabia¹².

A ciò si accompagna una previsione di sicuro rilievo garantistico: il pubblico ministero è tenuto a indicare specificamente, sin dall'informazione di garanzia e poi nella contestazione, le carenze organizzative che avrebbero determinato o agevolato il reato. È un vincolo che ancora l'accusa a una contestazione in fatto della colpa di organizzazione, consentendone un più effettivo contraddittorio. Sono inoltre previsti un innalzamento dello standard cautelare per il sequestro preventivo a fini di confisca, ora subordinato alla sussistenza di gravi indizi di responsabilità dell'ente, e l'esclusione del sequestro allorché l'ente presti idonea cauzione. Sul piano delle garanzie difensive, il disegno di legge ridisegna altresì la disciplina dell'incompatibilità a testimoniare, superando l'irragionevole distinzione tra il rappresentante dell'ente in carica al momento del fatto e quello subentrato in seguito, al quale oggi è negata la garanzia del diritto al silenzio.

Va infine osservato che l'obbligo di immediata iscrizione della notizia dell'illecito produce effetti che eccedono la sfera processuale. La formalizzazione della qualità di ente iscritto è, invero, suscettibile di riverberarsi sul piano reputazionale e,

¹²Sul versante processuale, il nuovo art. 55 introduce l'obbligo per il pubblico ministero di iscrivere immediatamente la notizia dell'illecito amministrativo nel registro di cui all'art. 335 c.p.p., mentre il nuovo art. 58 sostituisce l'archiviazione diretta con un'archiviazione soggetta al controllo del giudice, secondo il modello codicistico e alla stregua del criterio della ragionevole previsione di condanna introdotto dalla riforma Cartabia. Rilevano, inoltre, l'obbligo di indicare specificamente, sin dall'informazione di garanzia e nella contestazione, le carenze organizzative (artt. 45, 59 e 61), la nuova disciplina del sequestro preventivo a fini di confisca subordinato a gravi indizi di responsabilità dell'ente (art. 53) e la riforma dell'applicazione della sanzione su richiesta (art. 63).

soprattutto, su quello dell'affidabilità dell'operatore economico nel sistema dei contratti pubblici.

Il raccordo con la riforma della sicurezza sul lavoro e la delega sui reati presupposto

L'intervento riformatore non si esaurisce nel perimetro del disegno di legge in esame, ma si colloca in un disegno più ampio, che vede procedere in parallelo una seconda iniziativa governativa in materia di sicurezza sul lavoro, elaborata dalla Commissione presieduta dal Viceministro Sisto e consegnata al Ministro della Giustizia il 12 maggio 2026. Le due proposte muovono da una comune ispirazione di fondo, quella di rafforzare la funzione preventiva del diritto penale dell'impresa attraverso la valorizzazione dei modelli organizzativi virtuosi, in una prospettiva marcatamente premiale¹³.

Il punto di contatto tra i due testi è di natura strutturale e ruota attorno al Modello organizzativo. La proposta del Viceministro eleva espressamente il decreto 231 a paradigma dei doveri di organizzazione gravanti sul datore di lavoro e vi costruisce attorno un istituto di rilievo centrale, circoscrivendo alla colpa grave la responsabilità del datore per i delitti di omicidio e lesioni colpose in presenza di un Modello adeguato. Il Modello viene così chiamato a operare su un duplice piano: quale fondamento dell'esonero dell'ente dalla responsabilità amministrativa, da un lato, e quale presupposto della delimitazione della responsabilità penale individuale del vertice, dall'altro. È una convergenza potenzialmente virtuosa, che tuttavia, come si dirà, reclama un coordinamento sistematico allo stato non ancora formalizzato.

¹³La proposta in materia di sicurezza sul lavoro, elaborata dalla Commissione presieduta dal Viceministro Sisto e consegnata al Ministro della Giustizia il 12 maggio 2026, eleva il decreto 231 a «paradigma e bussola» dei doveri organizzativi del datore di lavoro e prevede, con il nuovo art. 590-septies c.p., la limitazione alla colpa grave della responsabilità del datore per i delitti di omicidio e lesioni colpose aggravate in presenza di un modello di organizzazione e gestione adeguato ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 81/2008.

Sul distinto versante del catalogo dei reati presupposto, il disegno di legge non provvede a una riscrittura diretta, ma conferisce al Governo una delega alla sua revisione, ispirata a due direttrici di segno opposto: da un lato, la restrizione ai reati maggiormente attinenti alla criminalità d'impresa; dall'altro, l'estensione ad alcuni delitti di comune pericolo rilevanti nell'esercizio dell'attività d'impresa, anche di natura colposa. La scelta di affidare allo strumento della delega la razionalizzazione di un catalogo cresciuto per stratificazioni successive, non di rado prive di coerenza politico-criminale, rinvia a un momento ulteriore la soluzione di un nodo di sistema che avrebbe forse meritato di essere affrontato in via diretta.

I nodi irrisolti e l'auspicio per il passaggio parlamentare

Il disegno di legge, nel suo complesso, si lascia apprezzare per l'ambizione e per la direzione di fondo. Esso cristallizza in norma gli approdi più maturi del diritto vivente in tema di colpa di organizzazione, introduce istituti premiali di sicuro interesse e rafforza, su più fronti, lo statuto garantistico dell'ente nel processo. Nondimeno, a una lettura avvertita, il testo lascia irrisolti alcuni nodi strutturali, che il passaggio parlamentare è chiamato a sciogliere e che, proprio perché il testo è ancora emendabile, meritano di essere segnalati con nettezza.

Il primo, e più delicato, attiene al giudizio di idoneità del Modello. Come si è osservato, la presunzione di conformità non attinge il piano, decisivo nel processo, dell'idoneità in concreto del Modello a prevenire lo specifico reato verificatosi, che resta integralmente affidato all'apprezzamento del giudice. A questa perdurante area di discrezionalità si accompagna un'omissione di non poco momento: il disegno di legge non impone espressamente che quella valutazione sia condotta in prospettiva *ex ante*, alla stregua delle conoscenze disponibili nel momento in cui la condotta è stata posta in essere. È qui che si annida, nella materia degli illeciti colposi, la più insidiosa delle criticità applicative, poiché il giudizio formulato *ex post*, a evento ormai

verificatosi, resta strutturalmente esposto alla tentazione di inferire l'inidoneità del Modello dalla sola circostanza che il reato sia stato commesso. Un vincolo normativo espresso di valutazione ex ante rappresenterebbe, in questa prospettiva, il presidio più efficace contro una deriva che la giurisprudenza più consapevole ha da tempo denunciato, ma che continua a permeare la prassi.

Su un piano contiguo si colloca un rilievo che il racconto prevalente della riforma ha lasciato in ombra, e che merita invece di essere posto in piena luce. A fronte dell'abbandono di ogni residua logica di inversione probatoria, il disegno di legge introduce, per i reati colposi, una presunzione di interesse o vantaggio dell'ente ogniqualvolta dall'inosservanza delle regole cautelari sia derivato, in misura apprezzabile, un risparmio di spesa o un incremento della produzione. Il terreno d'elezione di tale previsione è quello degli infortuni sul lavoro, ove notoriamente si concentra la parte più consistente del contenzioso in materia. Il rischio è manifesto: poiché ogni cautela omessa si risolve, per definizione, in un risparmio di spesa, la soglia dell'apprezzabilità potrebbe finire per essere ravvisata in ciascun infortunio, riproponendo, in forme rinnovate, quell'appiattimento della responsabilità dell'ente sull'evento che la riforma dichiara di voler superare. Sarebbe pertanto preferibile ancorare il criterio a scelte propriamente organizzative dell'ente, a politiche d'impresa di sistematica compressione dei costi della sicurezza, così da restituire al requisito una reale capacità selettiva.

Un terzo profilo di criticità investe il difetto di coordinamento tra i molteplici strumenti premiali e negoziali che il sistema già conosce e che la riforma ulteriormente moltiplica. La nuova procedura di estinzione dell'illecito, con il suo termine di novanta giorni collocato in una fase assai anticipata del procedimento, viene ad affiancarsi ad altri istituti a vocazione riparatoria senza che sia tracciata tra essi una chiara gerarchia, con il conseguente rischio di sovrapposizioni applicative e di un contenzioso interpretativo che sarebbe stato agevole prevenire. A ciò si aggiunge

la già segnalata previsione della confisca del profitto in danno dell'ente proscioltto per adeguatezza organizzativa, che, in un sistema ormai imperniato sulla colpa di organizzazione, reclamerebbe quantomeno una più rigorosa perimetrazione della nozione di profitto confiscabile.

Vi è, poi, il silenzio serbato dal legislatore su un punto che avrebbe meritato attenzione: la disciplina della prescrizione dell'illecito dell'ente, che nel regime vigente diviene, di fatto, imprescrittibile una volta intervenuta la contestazione. In una riforma che dichiaratamente avvicina l'illecito dell'ente al paradigma penalistico, la conservazione di un regime prescrizionale deteriore rispetto a quello del reato presupposto integra un'asimmetria che si fatica a giustificare sul piano della coerenza sistematica.

Merita, infine, di essere ribadita l'esigenza di un raccordo sistematico con la parallela riforma della sicurezza sul lavoro. La contestualità delle due iniziative rappresenta un'occasione, forse irripetibile, per edificare uno statuto unitario del Modello organizzativo nel diritto penale dell'impresa; occasione che rischia, però, di andare dispersa ove i due testi pervenissero all'approvazione senza un'armonizzazione dei rispettivi criteri di giudizio, con l'eventualità che il medesimo Modello sia chiamato a svolgere funzioni diverse, secondo parametri non allineati, nel medesimo processo in cui convivono la posizione dell'ente e quella del suo vertice.

Alla luce di tali considerazioni, il disegno di legge si presenta come un passo avanti significativo, ma non ancora definitivo. È auspicabile che il confronto parlamentare, arricchito dal contributo dell'avvocatura e dell'accademia, sappia cogliere l'occasione per sciogliere questi nodi.

-
1. Disegno di legge recante «Revisione della disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231», approvato dal Consiglio dei Ministri il 4 agosto 2026, su proposta del Ministero della Giustizia. Comunicato del Consiglio dei Ministri: [governo.it](https://www.governo.it).
 2. Ministero della Giustizia, Tavolo tecnico per la revisione del D.Lgs. 231/2001 coordinato dal Pres. Giorgio Fidelbo, relazione conclusiva e articolato (gennaio 2026): [giustizia.it](https://www.giustizia.it).
 3. Unione delle Camere Penali Italiane, Osservatorio D.Lgs. 231/2001, «Note a prima lettura sullo schema di disegno di legge recante Revisione della disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231», a cura dell'Avv. Prof. Tommaso Guerini, Roma, 5 agosto 2026: [camerepenali.it](https://www.camerepenali.it).
 4. Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, «Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica», testo vigente coordinato su [normattiva.it](https://www.normattiva.it).
 5. Cass., Sez. Un., 24 aprile 2014 (dep. 18 settembre 2014), n. 38343,

6. ThyssenKrupp; Cass., Sez. VI, 15 giugno 2022, n. 23401, Impregilo bis.

Il presente Focus Murro ha finalità informative e non costituisce parere legale. Per una valutazione specifica della propria situazione, lo Studio Legale Murro è a disposizione per una consulenza personalizzata.